

Mandato Produttore Audiovisivo

Spett.le Videorights S.r.l. – Via San Bernardino n. 1, 20122 Milano
(di seguito, la "Mandataria")

Milano, ____/____/____

Il/La sottoscritto/a: Nome (legale rappresentante): _____ Cognome (legale rappresentante): _____

Ragione sociale _____ Indirizzo Sede Legale _____ C.F./P.IVA _____

(di seguito, il "Mandante")

conferisce alla Mandataria il Mandato di gestire i diritti di seguito indicati sul proprio Catalogo Opere alle seguenti condizioni:

PREMESSO CHE:

- a) Il Mandante è titolare (in via originaria o derivata) ovvero amministra o comunque può disporre di alcuni diritti di utilizzazione economica, quali stabiliti dalle vigenti leggi in materia di diritto d'autore, relativamente al Catalogo Opere;
- b) La Mandataria è un'Entità di Gestione Indipendente iscritta nell'elenco AGCOM di cui all'Art. 40, 3° comma del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 e, in tale qualità, gestisce collettivamente, incassa e ripartisce in Italia ed all'estero, tra altro, diritti di utilizzazione economica su opere cinematografiche, audiovisive, videogrammi e opere assimilate per conto dei relativi titolari dei diritti che le conferiscano mandato;
- c) Il Mandante intende conferire alla Mandataria un mandato - senza rappresentanza - per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2 alle condizioni e nei limiti di cui in appresso.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale di questo mandato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

I seguenti termini avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi.

"Attività Affidate" indica le attività di gestione di cui all'Art. 2 la cui esecuzione è affidata dal Mandante alla Mandataria ai sensi del presente Mandato.

"Catalogo Opere" indica l'insieme delle Opere Audiovisive e/o dei Videogrammi, in relazione ai quali il Mandante ha prima d'oggi e in futuro acquistato, a qualsiasi titolo, in via temporanea o definitiva ovvero amministra o può disporre dei Diritti Gestiti, quali saranno via via documentate dal Mandante alla Mandataria ai sensi dell'Art. 6.2. (a).

"Compensi Gestiti" indica i compensi maturati e maturandi in favore del Mandante in relazione ai Diritti Gestiti.

"Diritti Gestiti" indica i diritti di cui all'Art. 3, in relazione ai quali il Mandante richiede alla Mandataria lo svolgimento delle Attività Affidate.

"L.D.A." indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

"Opere Audiovisive" indica le opere cinematografiche e assimilate, le opere audiovisive e sequenze di immagini in movimento, ivi incluse tutte quelle meglio specificate all'Art. 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (quali esemplificativamente: opere filmiche, film tv, fiction, soap opera, documentari, sit-com, cartoni animati, videoclip) in relazione alle quali il Mandante - nella sua qualità di titolare a qualsiasi titolo di almeno uno dei Diritti Gestiti e/o comunque di avente diritto all'incasso dei relativi compensi - conferisce il presente Mandato.

"Produttore Audiovisivo" indica le persone fisiche o giuridiche di cui all'Art. 78-ter L.D.A che siano titolari, in via originaria o derivata, dei diritti di utilizzazione economica su Opere Audiovisive ovvero su Videogrammi nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.

"Regolamento" indica il Regolamento adottato ai sensi dell'Art. 2.4 dello Statuto e pubblicato sul sito web www.videorights.it nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni del medesimo.

"Scheda Dati Personali" indica la scheda, accessibile attraverso il sito web della Mandataria, contenente le informazioni anagrafiche, gli indirizzi di contatto, l'IBAN del conto corrente bancario nonché ogni altro analogo dato relativo al Mandante che risulti via via necessario alla migliore esecuzione di questo Mandato da parte della Mandataria;

"Statuto" indica lo Statuto della Mandataria.

"Territorio" indica il Mondo.

"Videogrammi" indica un'Opera Audiovisiva incorporata o fissata in qualsivoglia supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro, ivi inclusi quelli meglio specificati nel Regolamento.

ART. 2 – OGGETTO – ATTIVITA' AFFIDATE

Con riferimento ai Diritti Gestiti, al Catalogo Opere e per l'intero Territorio, il Mandante conferisce alla Mandataria il mandato senza poteri di rappresentanza ed in via esclusiva per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori delle Opere Audiovisive e/ dei Videogrammi nonché con gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC), le Entità di Gestione Indipendente (EGI), e con ogni impresa, organizzazione, associazione di categoria od ente preposto, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla gestione dei Diritti Gestiti nonché alla riscossione e ripartizione dei Compensi Gestiti;
- b) accertare e controllare i compensi di spettanza del Mandante in relazione alle utilizzazioni economiche delle Opere Audiovisive nonché svolgere ogni adempimento e formalità richiesti nei confronti dei soggetti, delle società ed enti in genere (i) con i quali abbia stipulato contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica delle Opere Audiovisive ovvero (ii) che a qualsiasi titolo utilizzino le medesime ovvero (iii) ai quali il Mandante abbia prima d'oggi conferito altro analogo mandato e/o ai quali a qualsiasi titolo aderisca, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, per la gestione dei Diritti Gestiti;
- c) riscuotere i Compensi Gestiti, spettanti al Mandante in relazione alle attività di cui alle lettere (a) e (b), prima d'oggi maturati che non siano stati ancora incassati dal Mandante nonché tutti quelli che matureranno, per competenza, fino all'ultimo anno di durata del presente mandato di cui al successivo Art. 7;
- d) ripartire, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, i Compensi Gestiti come sopra riscossi tra il Mandante ed ogni altro eventuale avente diritto, ivi incluso ogni altro produttore audiovisivo, italiano o straniero, ancorché non mandante della Mandataria;
- e) organizzare, realizzare e svolgere – anche stipulando contratti con terzi sub-mandatari e/o agenti – e più in generale prestare tutti i servizi di carattere commerciale, amministrativo, informatico e tecnico necessari, strumentali o utili per la miglior gestione dei Diritti Gestiti e per l'esecuzione di questo mandato;
- f) assumere tutte le iniziative necessarie od opportune, anche giudiziali, per la tutela anche preventiva dei Diritti Gestiti e del Catalogo Opere nonché più in generale per il tempestivo incasso dei Compensi Gestiti e per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del Catalogo Opere.

ART. 3 – DIRITTI GESTITI

Le Attività Affidate ai sensi di questo Mandato hanno ad oggetto i seguenti Diritti Gestiti:

- a) il diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro delle Opere Audiovisive e dei Videogrammi, ai sensi degli artt. 71-septies e 71-octies L.D.A. ovvero ai sensi delle analoghe disposizioni normative vigenti nei singoli Paesi del Territorio;
- b) i diritti di trasmissione e ritrasmissione via cavo e/o via satellite del Catalogo Opere in relazione ai quali la relativa amministrazione e remunerazione sia svolta in forma collettiva attraverso organismi di gestione collettiva comunque denominati nei singoli Paesi del Territorio;
- c) ogni altro diritto, comunque denominato, relativo a forme di utilizzazione economica del Catalogo Opere, quali in via esemplificativa il diritto di noleggio, il diritto di prestito e i diritti di pubblica diffusione, purché risultino amministrati e/o distribuiti in forma collettiva nei singoli Paesi del Territorio;
- d) ogni ulteriore diritto analogo a quelli dianzi indicati che dovesse essere accordato ai Produttori Audiovisivi (anche in seguito a



modifiche legislative o regolamentari italiane o estere) e in relazione al quale il Mandante vanta diritti, comunque denominati, nei singoli Paesi del Territorio.

ART. 4 - LIMITAZIONI DEL MANDATO

4.1. Il Mandante ha facoltà di modificare questo mandato in qualsiasi momento con riguardo alle Attività Affidate e/o ai Diritti Gestiti e/o al Catalogo Opere e/o al Territorio dandone comunicazione alla Mandataria a mezzo di lettera raccomandata ovvero via posta elettronica certificata (PEC).

4.2. Le anzidette modifiche, purché pervenute alla Mandataria entro il 31 agosto di ciascun anno solare, avranno effetto a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo.

ART. 5 – REGOLAMENTO, MODIFICHE, RECESSO DEL MANDANTE

5.1. Il Mandante prende atto ed accetta che: (i) la Mandataria eseguirà questo Mandato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento; (ii) le attività oggetto di questo Mandato potranno essere svolte dalla Mandataria, oltre che per conto del Mandante, anche, contemporaneamente, per conto di ogni altro Produttore Audiovisivo, italiano o straniero, nonché dei loro eventuali aventi causa, ancorché in assenza di accordi simili a questo Mandato.

5.2. Il Regolamento sarà modificato in via automatica per adeguamento alle modifiche decise come previsto dallo Statuto, a partire dalla data di pubblicazione sul sito www.videorights.it, senza diritto del Mandante ad eccepire alcunché a riguardo, fermo il diritto di recesso di cui all'Art. 5.3.

5.3. In caso di modifiche al Regolamento, il Mandante potrà recedere da questo Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione alla Mandataria con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della modifica.

ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL MANDANTE

6.1. Il Mandante ha diritto di ricevere dalla Mandataria:

- a) il rendiconto trimestrale dei Compensi Gestiti incassati dalla Mandataria nel trimestre solare di riferimento e di spettanza del Mandante ai sensi del Regolamento;
- b) il pagamento dei compensi di cui alla precedente lettera a);
- c) su richiesta specifica del Mandante, le informazioni essenziali relative ai contratti conclusi in esecuzione di questo Mandato aventi ad oggetto i Diritti Gestiti relativi al Catalogo Opere, nei limiti della riservatezza delle informazioni contenute in tali contratti.

6.2. Il Mandante si obbliga a:

- a) fornire alla Mandataria la Scheda Dati Personale ed ogni informazione in suo possesso relativa al Catalogo Opere nonché aggiornare tutti i dati così comunicati con tempestività e regolarità, preferibilmente in formato elettronico;
- b) fornire, laddove necessario, tutte le informazioni opportune per intraprendere le eventuali iniziative - anche in sede giudiziaria - a tutela dei Diritti Gestiti e del Catalogo Opere e per l'incasso dei Compensi Gestiti;
- c) ogni ulteriore atto o documento necessario a confermare e legittimare, nei confronti dei terzi che ne facciano richiesta, le attività svolte dalla Mandataria in esecuzione del presente mandato;
- d) pagare alla Mandataria il corrispettivo di cui all'Art. 9;
- e) non cedere a terzi i crediti maturati in esecuzione di questo Mandato, senza il consenso scritto della Mandataria.

6.3. Il Mandante garantisce la veridicità e completezza delle dichiarazioni di cui alla premessa A. nonché delle informazioni e documentazioni rese ai sensi dell'articolo 6.2 a), b) e c) e si obbliga a rilevare, manlevare e tenere la Mandataria indenne da qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dalla non veridicità, imprecisione o incompletezza delle sue dichiarazioni.

ART. 7 – DURATA

Fermo quanto previsto dal Regolamento, questo Mandato decorre dalla data di ricezione del medesimo da parte di VIDEORIGHTS e s'intende a tempo indeterminato, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata con preavviso di 6 (sei) mesi. Fermo il rispetto del termine di preavviso, il recesso dal mandato prenderà effetto al 31 dicembre immediatamente successivo.

ART. 8 – EFFETTI DELL'ESTINZIONE DEL MANDATO

I contratti conclusi dalla Mandataria ai sensi dell'Art. 2 (a) in vigore alla data di cessazione del presente Mandato cesseranno di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui l'estinzione del mandato avrà effetto. I compensi maturati in favore del Mandante durante il periodo di efficacia di questo mandato, ma incassati dalla Mandataria successivamente alla sua cessazione, saranno ripartiti in conformità a

quanto previsto da questo mandato e dal Regolamento, fermo l'obbligo del Mandante di riconoscere alla Mandataria il corrispettivo di cui all'Art. 9 anche su tali compensi.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

9.1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dalla Mandataria, il Mandante si obbliga a corrispondere alla Mandataria un importo pari (i) al 12,50% (dodici e cinquanta per cento) dei Compensi Gestiti incassati dalla Mandataria in Italia e (ii) al 15% (quindici per cento) dei Compensi Gestiti incassati dalla Mandataria in ogni altro Paese del Mondo e di spettanza del Mandante ai sensi del Regolamento, da maggiorarsi di IVA, se applicabile.

9.2. Il corrispettivo di cui a questo Art. 9 dovrà essere pagato dal Mandante alla Mandataria su base trimestrale solare, a fronte di presentazione da parte della Mandataria del rendiconto dei Compensi Gestiti spettanti al Mandante incassati dalla Mandataria in ciascun trimestre solare e di idoneo documento contabile, come meglio previsto nel Regolamento.

9.3. La Mandataria è autorizzata a compensare, sino alla concorrenza, il proprio credito di cui a questo Art. 9 con i crediti del Mandante di cui all'Art. 6.1 (b).

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Questo mandato è regolato dalla legge italiana.

10.2. Per qualsiasi controversia derivante da questo mandato, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 11 – MODIFICHE, COMUNICAZIONI, VARIE

11.1. Qualsiasi modifica o integrazione di questo mandato dovrà essere fatta, a pena di validità, per iscritto.

11.2. Tutte le comunicazioni e le notificazioni che verranno effettuate ai sensi o in esecuzione di questo mandato dovranno essere inviate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail con ricevuta di ricevimento, da inviarsi ai seguenti indirizzi o agli indirizzi indicati ai sensi del presente Art. 11:

- se diretta alla Mandante: agli indirizzi indicati dal Mandante nella Scheda Dati personale;

- se diretta alla Mandataria: Videorights S.r.l., Via San Bernardino 1 – 20122-Milano, PEC: videorights_produuttori@legalmail.it.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Il Mandante riconosce che la conclusione e l'esecuzione del Mandato implicano il trattamento dei suoi dati personali, conformemente a quanto previsto dalla legislazione italiana ed europea in materia di tutela dei dati personali.

12.2 I termini e le condizioni di tale trattamento sono stabilite nell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto, che il Mandante sottoscrive per presa visione e ricevuta.

12.3 La Mandataria informerà il Mandante in caso di significative modifiche relative del trattamento. Ad ogni modo, una versione aggiornata dell'informativa sarà disponibile in qualsiasi momento sul sito web della Mandataria (www.videorights.it).

Il Mandante _____

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: 2 (Oggetto), 4 (Limitazioni del mandato), 5 (Regolamenti, Modifiche, Recesso del Mandante), 5 (Diritti ed obblighi del Mandante), 7 (Durata), 8 (Effetti dell'estinzione del mandato), 9 (Corrispettivo), 10 (Legge applicabile e foro competente), 11 (Modifiche, Comunicazioni, Varie), 12 (Trattamento dati personali). Agli stessi fini il Mandante dichiara, inoltre, di aver preso visione del vigente Regolamento e pubblicato sul *sito web* della Mandataria (www.videorights.it), ed in particolare di aver preso visione delle seguenti clausole: 2.3 (Conferimento del Mandato - Oggetto), 3.7 (Documentazione del Mandante), 4.4 (Esecuzione del Mandato - Gestione ed incasso dei Proventi), 5.8 (Disposizioni generali), 8.1 (Contestazione del rendiconto).

Il Mandante _____